



Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS

adottato con Del. C.C. n. 75 del 28.11.2017

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione a titolo temporaneo del suolo pubblico o privato ad uso pubblico da parte di strutture esterne di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come individuati dalla Legge Regionale Toscana n. 28/2005 e s.m.i.

2. E' consentita l'occupazione a titolo temporaneo del suolo pubblico o privato d'uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ed insediate in sede fissa, in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, nonché di esercizi di vicinato con somministrazione non assistita

3. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente:

a) su suolo pubblico

b) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico

al fine di delimitare ed arredare lo spazio oggetto di occupazione

4. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

Art. 2

Tipologie e caratteristiche

1. La composizione dei dehors è classificata come di seguito indicato:

a) tavoli e sedie;

b) pedane, anche delimitate con ringhiera

c) ombrelloni;

d) tende a braccio o a scorrimento su binari;

e) capanni, gazebo o pergole senza chiusura laterale;

f) capanni, gazebo o pergole con chiusura laterale;

L'area concessa per il dehors non potrà essere delimitata da elementi diversi da quelli sopra indicati. Eventuali fioriere potranno essere inserite nella ringhiera di delimitazione

2. Tutte le strutture complementari e accessorie dei dehors, di cui al precedente comma, devono essere fissate mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare, relativamente agli elementi e), f) e g) del superiore comma, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili, tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica.

Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale.

Le strutture potranno essere realizzate in metallo, legno o altro materiale idoneo, con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Le coperture di cui alle lett. c), d), e) e f) dovranno essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata in tinta unita di colore naturale (avorio, verde, grigio, marrone), nelle tipologie e) ed f) sono altresì ammissibili pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno, opportunamente mascherati ed inseriti all'interno della fascia perimetrale in copertura.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Elementi di delimitazione e tamponature di cui alla lett. f) dovranno essere fissati al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. Gli stessi dovranno essere su tutti i lati di materiale trasparente (vetro infrangibile, plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o altro materiale ritenuto idoneo dall'Ufficio Tecnico), facilmente asportabili e in armonia con i profilati e con il contesto urbano, con la possibilità, nella sola ipotesi di strutture poste esternamente ai sistemi insediativi storici di utilizzare, per una altezza massima di cm.100, materiali opachi.

Elementi di delimitazione di cui alla lett. b) dovranno avere altezza massima 1,20 m, dovranno garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico e dovranno essere prevalentemente trasparenti, salvo deroghe fuori dal centro storico come al precedente periodo.

L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi anche con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale e l'altezza massima al colmo del manufatto non può superare ml 3,00 misurate all'intradosso dell'elemento di copertura e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml. 2.70.

La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

Sono vietate di norma pedane e strutture ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati.

Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa.

I dehors dovranno essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi eventualmente collegati e le porte individuate anche come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria.

Gli ombrelloni e le tende di cui alle lett. c) ed d) dovranno avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo. Dovranno essere chiusi in caso di vento; analogamente gli ombrelloni dovranno essere chiusi o rimossi durante la notte.

Nel caso sia prevista l'illuminazione dei dehors, questa deve essere progettata e realizzata in conformità al DM 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Sistemi di climatizzazione stagionale quali lampade riscaldanti, funghi o nebulizzatori sono ammissibili nel rispetto delle normative vigenti.

3. Nell'insediamento urbano storico e nel nucleo insediativo storico extraurbano sono di seguito riportate ulteriori prescrizioni:

- ogni elemento strutturale o di delimitazione dovrà rispettare le caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, avere preferibilmente una coloritura simil corten o canna di fucile ed essere comunque in linea con le soluzioni di arredo urbano adottate dall'amministrazione comunale
- sono consentite tamponature o superfici di delimitazione esclusivamente trasparenti
- pavimentazioni, strutture e coperture dovranno essere stilisticamente inserite, coerenti con i caratteri stilistici preesistenti e poco invasive

4. Le caratteristiche tecniche di cui ai superiori commi, potranno subire modifiche a seguito di atto di indirizzo adottato dalla Giunta Municipale.

5. Le opere non dovranno arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

6. Le strutture non dovranno interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede autorizzazione.

Art. 3

Limiti per l'installazione di dehors

1. L'installazione di dehors è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto che dispongono di servizi igienici, nonché agli esercizi di vicinato con somministrazione non assistita. Per queste ultime attività è consentita esclusivamente la collocazione di panche o tavolini con sedie all'interno dell'area concessa, eventualmente delimitata con pedana dotata di ringhiere in acciaio su cui possono essere previste fioriere

2. Per ogni singola attività commerciale è ammesso un solo dehor nelle tipologie e) o f).
3. L'occupazione di suolo pubblico per i dehors, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, wc e depositi. A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia di modeste entità e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, valutata d'ufficio, consenta una maggiore superficie di somministrazione che comunque non può eccedere i mq. 25,00.
Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a mq. 25, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati; per le superfici inferiori la disponibilità di servizi igienici adeguati potrà essere derogata per impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50.
6. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati e adeguati per materiali e design all'arredo urbano esistente.
7. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti e deve essere garantita la continuità in sede propria dei percorsi pedonali eventualmente presenti, né deve occultare la segnaletica stradale verticale presente come pure targhe celebrative e/o elementi architettonici ed artistici di valore presenti nella facciata dell'edificio contenente l'attività commerciale cui afferisce il dehors. In corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati in precedenza individuati.
8. L'installazione di dehors su aree pubbliche e private di uso pubblico, è consentita esclusivamente sulle strade di tipo C, nei tratti urbani, E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
9. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu) nell'intero territorio comunale, è limitata, di norma, a metri lineari 10,00 (due posti auto a raso).
10. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi o in strutture fisse su posti fuori mercato autorizzati ai sensi del Piano comunale del commercio, su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie sopradescritte con una superficie massima su suolo pubblico di 15 mq.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà, sentito il parere della Commissione comunale del Paesaggio, di non concedere nell'insediamento urbano storico e nel nucleo insediativo storico extraurbano, in prossimità di edifici di pregio storico e artistico o altre emergenze architettoniche ed artistiche e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l'installazione di dehors con tipologia corrispondente alla lett. f. In tali ambiti, i materiali e le attrezzature proposte in progetto, dovranno armonizzarsi con il contesto.
12. Per i locali destinati all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nel **territorio rurale aperto** non è ammessa la realizzazione di dehors nelle tipologie e) o f).
13. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, ogni tipo di diffusione sonora nei dehors dovrà conformarsi a quanto previsto e disciplinato dal Piano di zonizzazione acustica vigente.

Art. 4

Procedimento per l'installazione di dehors

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, si avvia mediante la presentazione da parte del titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di "domanda per concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico" allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento del SUAP.

2. Il responsabile del procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

3. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i, il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

4. La domanda deve contenere tutte le informazioni presenti nella modulistica predisposta dallo Sportello Unico, deve riguardare tutti gli aspetti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'attività di somministrazione.

La pratica, deve essere redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e deve contenere, tra l'altro:

- estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento
- planimetria di zona su CTR in scala 1:1000 o 1:500
- planimetria, sezioni e prospetti del dehors nel caso di tipologie del tipo b,d,e,f
- rappresentazione grafica del dehor o depliants o fotografia nel caso delle altre tipologie
- planimetria di inserimento del dehors nel contesto circostante con indicazione del numero di tavoli e di sedie, indicazione dei percorsi pedonali esistenti e dell'accesso all'esercizio principale
- documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante
- all'interno del sistema insediativo storico e nei nuclei storici extraurbani e comunque in tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico è richiesta la presentazione di immagini rendering e/o fotoinserimenti del manufatto ubicato nel suo intorno.
- relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela. Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta
- elaborati sul rispetto della L. 13 del 1989, planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4
- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica
- copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande e copia dell'autorizzazione sanitaria sostituibile con dichiarazione resa in autocertificazione

Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi e deposito di polizza fidejussoria, ove dovuta.

5. Alla richiesta di Autorizzazione per installazione di dehors si esprime, entro 30 gg dal ricevimento da parte del SUAP della documentazione di cui al precedente comma:

- il Servizio Pianificazione e Edilizia Privata
- il Servizio Patrimonio
- il Comando VV.UU.
-

6. La durata complessiva del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico di cui al comma 1 per la collocazione dei dehors è stabilita in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

7. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento autorizzativo, o potrà contenere modifiche e prescrizioni, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico.

8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, il titolare dovrà presentare al SUAP idonea pratica edilizia per occupazioni eccedenti il termine di 90 gg. consecutivi, come previsto dalla vigente normativa per il governo del territorio.

Art. 5

Corrispettivo per l'occupazione e garanzie

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico come definito dall'art. 1 e seguenti del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con delibera C.C. n. 15 del 22.02.2007 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico, per l'installazione di dehors corrispondenti alla tipologie b), e) e f) dell'art. 2 del presente regolamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo, il soggetto richiedente deve stipulare idonea polizza fidejussoria, per un importo fissato in euro 150 al mq. di superficie da occupare, che dovrà avere durata uguale alla concessione del suolo pubblico e rinnovabile tacitamente.

Lo svincolo della fideiussione sarà autorizzato dal Servizio Patrimonio dell'Area Governo del Territorio . con proprio atto, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto sgombero del suolo pubblico e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi e dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzativo, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si procederà allo sgombero coatto e ad incamerare d'ufficio la polizza fidejussoria.

3. L'occupazione nelle aree attrezzate per la sosta è soggetta a maggiorazione della tassa, nella misura del doppio rispetto alla tariffa base.

4. Per le prescrizioni generali inerenti l'istituto della tassa, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 6

Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono cessare, di norma, alle ore 24,00 ed entro le ore 01,00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehors.

3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors della tipologia f) e l'uso dei dehors nelle restanti tipologie. Gli ombrelloni e le tende dovranno essere chiuse o riavvolte durante la notte e in caso di vento.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Gli ombrelloni e le tende dovranno essere chiuse o riavvolte. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors della tipologia f).

5. Il titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehors. Il Comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, etc.

Art. 7

Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi ad interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela di imminenti ed inderogabili interessi pubblici.

Art. 8

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

1. Il titolare della concessione è responsabile di qualsiasi danno arrecato al suolo e ai beni pubblici o proprietà privata dagli elementi e strutture componenti i dehors.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 9

Manutenzione dei dehors e delle aree di occupazione

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. La pulizia dell'area deve essere quotidiana come pure lo svuotamento dei cestini per i rifiuti eventualmente installati

3. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ed in caso di inadempienza provvede alla revoca dell'atto medesimo ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma semplice comunicazione al S.U.A.P..

Art. 10

Durata delle autorizzazioni, rinnovo e trasferimento titolarità

1. Il Provvedimento autorizzativo finalizzato alla installazione di dehors, ha una validità massima di **1 anno** rinnovabile.

2. L'autorizzazione può essere rinnovata presentando apposita richiesta al SUAP entro la scadenza del periodo corrente autorizzato.

3. Nella richiesta il concessionario dovrà far riferimento ai termini della autorizzazione originaria e autocertificare che le situazioni di fatto e di diritto inerenti gli aspetti soggettivi (requisiti del richiedente) e oggettivi (dimensioni e caratteristiche della struttura), in essa contenuti, siano immutati.

4. Il rinnovo sarà concesso accertata l'invarianza della struttura del dehors rispetto a quanto autorizzato e con il mantenimento di validità della garanzia prestata.

5. Lo rinnovo non sarà concesso nei seguenti casi:

- a) ipotesi progettuale di variazione della situazione originale autorizzata; in questo caso sarà necessario presentare nuova richiesta secondo la procedura sopradescritta
- b) presenza di irregolarità nel versamento del canone di occupazione del suolo pubblico
- c) presenza di contestazioni notificate al concessionario, divenute definitive, relative a violazioni inerenti il presente Regolamento
- d) nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di riprendere in possesso l'area in precedenza concessa.

6. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della titolarità dell'attività cui è collegata la concessione, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione, dovrà inviare apposita comunicazione al SUAP assumendo gli obblighi contrattati con l'amministrazione.

7. Alla scadenza della autorizzazione, in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors con escussione della polizza fidejussoria.

Art. 11

Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors

1. L'autorizzazione è sospesa quando:

- a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 9;
- d) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico.

2. L'autorizzazione è **revocata**, previa diffida, dall'organo competente su parere dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, quando:

- a) la mancanza di pulizia dell'area, di manutenzione delle strutture e degli arredi, comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e alle cose;
- b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modifiche rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
- c) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 12

Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dal Regolamento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie edilizie e paesaggistiche approvato con Del. C. C. n. 5 del 06.02.2007.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutte le norme regolamentari comunali con lo stesso contrastanti.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e definizioni.....	2
Art. 2 - Tipologie e caratteristiche.....	2
Art. 3 - Limiti per l'installazione di dehors.....	3
Art. 4 - Procedimento per l'installazione di dehors.....	5
Art. 5 - Corrispettivo per l'occupazione e garanzie.....	6
Art. 6 - Modalità di gestione delle strutture ed orari.....	6
Art. 7 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors.....	7
Art. 8 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors.....	7
Art. 9 - Manutenzione dei dehors e delle aree di occupazione.....	7
Art. 10 - Durata delle autorizzazioni, rinnovo e trasferimento titolarità.....	7
Art. 11 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors.....	8
Art. 12 – Sanzioni.....	8
Art. 13 - Entrata in vigore ed abrogazioni.....	9